



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 676

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021 avente ad oggetto i bandi inerenti la concessione di contributi a copertura delle spese ammissibili per la realizzazione di servizi socio-assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza.

Il giorno **21 Aprile 2023** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 e s.m, ha individuato i servizi socio-assistenziali di livello provinciale da finanziare con contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 demandando alle strutture provinciali competenti la predisposizione degli atti inerenti le relative procedure per la concessione di contributo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021 sono stati approvati, tra l'altro, i bandi e i relativi schemi di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio "Centro antiviolenza" e del "Servizio residenziale per donne vittime di violenza".

Con determinazione della Dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi n. 8603 del 23 dicembre 2021 e ss.mm. sono stati individuati i seguenti soggetti assegnatari dei contributi di cui sopra:

- Associazione Coordinamento Donne onlus per la gestione del servizio "Centro antiviolenza" ed è stato altresì approvato lo schema definitivo di convenzione successivamente firmata in data 9 marzo 2022 e assunta a ns. prot. n. 177421 dell'11 marzo 2022 (CUP C64E21001880003);
- Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento per la gestione del "Servizio residenziale per donne vittime di violenza" ed è stato altresì approvato lo schema definitivo di convenzione successivamente firmata in data 9 marzo 2022 e assunta a ns. prot. n. 177481 dell'11 marzo 2022, modificata con atto aggiuntivo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2287 di data 13 dicembre 2022 e successivamente firmato in data 16 dicembre 2022 assunto a ns. prot. n. 867559 di stessa data (CUP C61B21013750003).

Con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021 sono fissate le modalità di erogazione del contributo che subordinano la liquidazione dello stesso alla presentazione di una rendicontazione periodica delle spese sostenute e delle entrate conseguite.

Tali modalità di erogazione, che determinano pertanto l'incasso del contributo in un momento successivo rispetto a quello in cui sono sostenute le spese, impongono ai beneficiari dei contributi previsti dai bandi sopra citati, l'obbligo di anticipare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività a volte ricorrendo a prestiti bancari, con conseguente maturazione a loro carico di interessi passivi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 498 del 24 marzo 2023 è già stata approvata la modifica della modalità di erogazione del contributo per la realizzazione di servizi socio-assistenziali in capo al Servizio Politiche Sociali, prevedendo modalità di erogazione meno onerose per i beneficiari.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2287 del 13 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo della convenzione per la gestione del "Servizio residenziale per donne vittime di violenza" prevedendo nell'articolo rubricato "*Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione*" la possibilità che la revisione della stessa possa essere esercitata su iniziativa della Provincia autonoma di Trento senza il limite, precedentemente previsto, di un'unica modifica nel corso della durata della convenzione.

Si ritiene quindi opportuno, in analogia a quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 498 del 24 marzo 2023, modificare la deliberazione n. 1545 del 2021 sopra citata, prevedendo modalità di erogazione del contributo migliorative per i beneficiari dei servizi socio-assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Tali modifiche non hanno effetto

sull'esigibilità della spesa e quindi si confermano le prenotazioni fondi e gli impegni già assunti con i citati provvedimenti, come modificati con Determinazione n. 3070 di data 29 marzo 2022.

Si ritiene altresì opportuno, in analogia alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2287 del 13 dicembre 2022, modificare, anche per il servizio "Centro antiviolenza", la sopra citata deliberazione n. 1545 del 2021 con riferimento all'art. 20 dello schema di convenzione in essere, rubricato "*Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione*", negli stessi termini già previsti per il "Servizio residenziale per donne vittime di violenza" come sopra descritto, in modo da uniformare il rapporto convenzionale per la gestione dei due servizi.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo, la convenzione firmata in data 9 marzo 2022 e assunta a ns. prot. n. 177481 dell'11 marzo 2022, integrata con atto aggiuntivo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2287 del 2022 e successivamente firmato in data 16 dicembre 2022 assunto a ns. prot. n. 867559 di stessa data, con la Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, codice fiscale 00380660225, relativa alla realizzazione del "Servizio residenziale per donne vittime di violenza" (CUP C61B21013750003), con effetto a decorrere dall'anno 2023, sostituendo i commi 3, 4 e 5 dell'art. 18 con i seguenti:

"3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza".

"4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

4 bis. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto

riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

4 ter. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 12, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

4 quater. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 3 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno".

"5. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale";

2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo, la convenzione firmata in data 9 marzo 2022 e assunta a ns. prot. n. 177421 dell'11 marzo 2022 con l'Associazione Coordinamento Donne onlus, codice fiscale n. 96015050220, relativa alla realizzazione del servizio "Centro antiviolenza" (CUP C64E21001880003), con effetto a decorrere dall'anno 2023, sostituendo i commi 3, 4 e 5 dell'art. 17 e il comma 3 dell'art. 20, con i seguenti:

- art. 17 comma 3: "3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza".

- art. 17 comma 4:

"4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività".

4 bis. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

4 ter. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 12, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo

dell'acconto di cui alla lettera d).

4 quater. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 3 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno".

- art. 17 comma 5: "5. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale".

- art. 20 comma 3: "3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore complessivamente nell'anno al 20%. Per il primo anno di gestione è calcolato sull'importo storico dell'anno 2021 pari ad euro 176.100,00, mentre per gli anni successivi è calcolato sull'importo complessivo erogato nell'annualità precedente o se superiore nel limite dell'importo massimo annuo pari ad euro 176.100,00, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento."

3. di mantenere invariato quant'altro disposto dalle deliberazioni n. 1545 del 17 settembre 2021 e n. 2287 del 13 dicembre 2022;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
5. di autorizzare alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui ai punti 1) e 2) la dirigente dell'Unità di missione semplice pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità conferendo alla medesima la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it>;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 09:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori